

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

02/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Prorogato al 31 marzo il termine per la domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione della categoria A/6 alle abitazioni rurali o della categoria D/10 per i fabbricati rurali strumentali	2
L'applicazione della disciplina in materia di valutazione del patrimonio immobiliare ai fini della definizione dell'ISEE tra IMU ed ICI	2
Chiarimenti in ordine alla soppressione delle addizionali comunali e provinciali all'accisa sull'energia elettrica – Ministero dell'Economia e delle Finanze Circolare 1/DF del 3 gennaio 2012 e Agenzia delle Dogane Nota 800/RU del 5 gennaio 2012	3
Ordinamenti applicativi ARAN in relazione ad alcuni istituti contrattuali con specifico riferimento ai titolari di posizione organizzativa – Aggiornamento dicembre 2011	4
Tirocini formativi e di orientamento – Ulteriori chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	6
Ultime Linee guida CIVIT per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici, del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e dei sistemi di misurazione e valutazione delle performances	7
Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap – Chiarimenti INPDAP Circolare n. 22 del 28 dicembre 2011	8

Prorogato al 31 marzo il termine per la domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione della categoria A/6 alle abitazioni rurali o della categoria D/10 per i fabbricati rurali strumentali

L'Agenzia del Territorio rende noto che è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per presentare all'Agenzia la domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione della categoria A/6 alle abitazioni rurali o della categoria D/10 per i fabbricati rurali strumentali.

Lo slittamento del termine è stato stabilito dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 art. 29, comma 8, che ha inoltre previsto che, in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, rimangono salvi gli effetti delle domande di variazione presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, purché entro e non oltre il 31 marzo 2012.

Pertanto, ricorda l'Agenzia del Territorio, in attesa della emanazione del decreto ministeriale attuativo, possono essere utilizzati i modelli già approvati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 220 del 21 settembre 2011, tenendo presente che le richieste avanzate non producono variazione di categoria negli atti del catasto, per la destinazione abitativa, fermo restando i relativi effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità dell'immobile.

Per la presentazione delle suddette domande di variazione, l'Agenzia del Territorio ha reso disponibile nel proprio sito internet un'applicazione che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa con modalità informatiche, con l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell'avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di variazione.

Ulteriori informazioni su <http://www.agenziaterritorio.it/>

L'applicazione della disciplina in materia di valutazione del patrimonio immobiliare ai fini della definizione dell'ISEE tra IMU ed ICI

L'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'introduzione di nuove modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), rimandando ad apposito decreto attuativo da emanarsi entro il 31 maggio 2012.

Il decreto legislativo n. 109 del 1998 istitutivo dell'ISEE prevede, come criterio di definizione del patrimonio immobiliare il valore dell'immobile così come determinato ai fini del calcolo dell'ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione ISEE.

Tuttavia gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, hanno istituito e disciplinato l'imposta municipale propria (IMU) utilizzando, ai fini della determinazione della base imponibile, i vigenti criteri validi per il calcolo dell'ICI.

In particolare l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 dispone che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini ICI solo per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto e per le aree fabbricabili mentre, per quanto attiene ai fabbricati iscritti in catasto e ai terreni agricoli, i valori sono determinati applicando nuovi moltiplicatori rispettivamente alla rendita catastale ed al reddito dominicale rivalutati.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, considerato il tenore letterale delle disposizioni oggi vigenti sopra richiamate, allo stato attuale, per quanto attiene il calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale previsto dal citato decreto legislativo n. 109 del 1998, occorre far riferimento al valore degli immobili determinato secondo i criteri di determinazione del valore dei fabbricati iscritti in catasto ai fini ICI, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, in attesa dell'emanazione, entro il 31 maggio 2012, del decreto attuativo di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, inoltre la determinazione del valore del patrimonio immobiliare ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente alla luce delle innovazioni introdotte sul regime di tassazione degli immobili con il passaggio dall'ICI all'IMU a decorrere dal 2012, deve essere comunque fatta al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, pertanto il patrimonio immobiliare sarà valutato, anche nel 2012, in base alla normativa preesistente e pertanto con riferimento all'ICI.

Nei termini sopra esposti è la risposta ad una interrogazione presentata l'11 gennaio alla Camera dei Deputati.

Chiarimenti in ordine alla soppressione delle addizionali comunali e provinciali all'accisa sull'energia elettrica – Ministero dell'Economia e delle Finanze Circolare 1/DF del 3 gennaio 2012 e Agenzia delle Dogane Nota 800/RU del 5 gennaio 2012

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nr. 304 del 31.12.2011 dei due decreti del 30 dicembre 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativi, rispettivamente, delle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 6 del D. Lgs n. 23/2011 e all'articolo 18 comma 5 del D. Lgs n. 68/2011, sono state abrogate (dal 1° gennaio 2012) le addizionali provinciali e comunali all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art.6 del D.L.511/1988 ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale.

In relazione alle modifiche previste dal D.Lgs. n. 23/2011 e dal D.Lgs. n. 68/2011, relative all'applicazione delle addizionali comunali e provinciali all'accisa sull'energia elettrica, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato la circolare 1/DF del 3 gennaio 2012 contenente una serie di chiarimenti in relazione alla soppressione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica.

A partire dal 2012 infatti i comuni e le province (delle regioni a statuto ordinario) non potranno più applicare le addizionali di cui all'art. 6 del d.l. 28 novembre 1988, n. 511.

La Circolare fornisce inoltre chiarimenti in relazione alle problematiche relative alla maggiorazione dell'addizionale comunale e provinciale, alle operazioni di conguaglio dei consumi per gli anni precedenti

al 2012, alla determinazione degli acconti dell'accisa per l'anno 2012 ed alla compensazione dei crediti maturati in precedenza nei confronti degli enti locali con i versamenti dovuti all'erario.

Anche l'Agenzia delle Dogane con la nota n. 800/RU del 5 gennaio 2012 è intervenuta sulla questione, in particolare, per quanto concerne le istruzioni per un eventuale conguaglio relativo alla dichiarazione di consumo per l'anno 2011.

L'Agenzia precisa che nel caso di un debito, il relativo importo dovrà essere versato a favore degli enti beneficiari, mentre nel caso di un credito la relativa istanza di rimborso dovrà essere presentata ai medesimi enti beneficiari.

Maggiori informazioni su:

<http://www.agenziadogane.it> e <http://www.tesoro.it>

Ordinamenti applicativi ARAN in relazione ad alcuni istituti contrattuali con specifico riferimento ai titolari di posizione organizzativa – Aggiornamento dicembre 2011

L'ARAN ha pubblicato un aggiornamento degli orientamenti applicativi, con specifico riferimento ai titolari di posizione organizzativa, in ordine ad alcuni aspetti particolari della disciplina di diversi istituti contrattuali ed in particolare :

- Reperibilità;
- Recupero straordinari;
- Riposo settimanale.

Di seguito le posizioni espresse dall'Aran in relazione ai singoli istituti:

Spetta al titolare di posizione organizzativa inserito in un servizio di reperibilità il particolare compenso previsto dall'art.23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000?

Al titolare di posizione organizzativa, inserito in un servizio di reperibilità, non può essere riconosciuta l'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 del CCNL del 14.9.2000.

Infatti, dato il carattere assorbente ed onnicomprensivo del trattamento economico previsto per gli incaricati di posizione organizzativa, rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato, secondo le previsioni dell'art.10 del CCNL del 31.3.1999, in aggiunta allo stesso possono essere erogati solo quegli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale, che attualmente sono:

- i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006;
- i compensi per i professionisti legali, ai sensi dell'art. 27 CCNL 14.9.2000;
- i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi Istat, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000;
- l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.9.2000;
- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) della legge n. 556/96, spese del giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;

- i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 5.10.2001;
- i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22.1.2004;
- i compensi (art. 6 del CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326/2003.

Si esclude, pertanto, come per tutte le altre fattispecie non espressamente richiamate, che il dipendente con incarico di posizione organizzativa, coinvolto in un servizio di pronta reperibilità, possa percepire il trattamento previsto dall'art. 23 del CCNL del 14 settembre 2000.

In riferimento, poi, alla medesima fattispecie del titolare di posizione organizzativa inserito in un servizio di reperibilità, si ritiene utile anche precisare quanto segue:

- a) responsabile di posizione organizzativa reperibile chiamato in servizio nella giornata di riposo settimanale: resta ferma l'impossibilità di corrispondere al personale in questione compensi aggiuntivi correlati a maggiori prestazioni lavorative oltre alla retribuzione di posizione e di risultato. Tuttavia, nel caso specifico, si ritiene che non possa essere negato il diritto, che spetta a tutti i dipendenti, di fruire di una giornata di riposo settimanale che potrà, dunque, essere recuperata secondo modalità da concordare con il dirigente, in modo proporzionato alla durata delle prestazioni rese;
- b) responsabile di posizione organizzativa reperibile nel giorno destinato al riposo settimanale ma non chiamato in servizio: si è del parere che debba essere riconosciuto il riposo compensativo previsto dall'art. 23, comma 4 del CCNL del 14.9.2000 (che non comporta alcuna riduzione del debito orario).

Per completezza informativa, infine, si ricorda che il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore (mentre, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del CCNL del 31.3.1999, e salvo quanto previsto dall'art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 e dall'art. 16 del CCNL del 5.10.2001, non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, senza diritto ad eventuali recuperi, salvo il caso del riposo settimanale di cui si è detto, in relazione all'incarico affidato e agli obiettivi da conseguire).

Un dipendente titolare di posizione organizzativa, che ha accumulato nel corso di un mese, plus orario può recuperarlo, in tutto o in parte, entro il mese successivo mediante uscite anticipate da effettuare entro le fasce di flessibilità?

Quale disciplina trova applicazione per l'attività di lavoro svolta da un titolare di posizione organizzativa nella giornata del riposo settimanale?

Quale disciplina, invece, trova applicazione per l'attività di lavoro svolta da un titolare di posizione organizzativa in giornata festiva infrasettimanale?

Secondo l'ARAN:

1. la vigente disciplina contrattuale, in relazione ai titolari di posizione organizzativa, si limita a stabilire la durata minima della prestazione lavorativa settimanale (le 36 ore) e non anche quella massima che sarà, invece, collegata, genericamente e dinamicamente, alla rilevanza ed alle effettive necessità delle funzioni da svolgere;
2. l'orario minimo settimanale, pertanto, deve essere soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione;

3. pertanto, relativamente all'orario di lavoro, il personale incaricato delle posizioni organizzative, diversamente dai dirigenti, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, mentre non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato e che neppure danno titolo o diritto ad eventuali recuperi compensativi, in relazione all'incarico affidato e agli obiettivi da conseguire;

4. a tal fine si deve ricordare che l'art. 10, comma 1, del CCNL del 31.3.1999 non consente di corrispondere al personale, dallo stesso contemplato, il compenso per lavoro straordinario, dovendosi, conseguentemente, ritenere che le eventuali prestazioni eccedenti le 36 ore d'obbligo rappresentano sempre orario di lavoro ordinario e sono compensate con la retribuzione di posizione e di risultato. Essendo vietata la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, deve ritenersi vietata anche l'applicazione di istituti sostitutivi di detto compenso. Pertanto, le eventuali maggiori prestazioni rese oltre il normale orario d'obbligo settimanale (36 ore) non danno in alcun caso titolo a corrispondenti riposi compensativi;

5. il titolare di posizione organizzativa non ha diritto a compensi aggiuntivi o a riposi compensativi neppure nel caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale;

6. a tali regole fa eccezione solo il caso della prestazione lavorativa resa nel giorno del riposo settimanale, in considerazione della tutela costituzionale, legale e contrattuale, apprestata per tale riposo; in presenza di questa particolare fattispecie, il titolare di posizione organizzativa avrà diritto comunque a fruire di una giornata di riposo settimanale che potrà, dunque, essere recuperata secondo modalità da concordare con il dirigente, in modo comunque proporzionato alla durata delle prestazioni rese. Si coglie l'occasione anche per ricordare che l'orario minimo settimanale, del titolare di posizione organizzativa, è comunque soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. La vigente contrattazione collettiva di comparto, in particolare, non attribuisce in alcun modo, al dipendente, il potere o il diritto alla autogestione dell'orario settimanale consentita, invece, al solo personale dirigenziale, né questa potrebbe essere consentita dal datore di lavoro.

Tirocini formativi e di orientamento – Ulteriori chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Si segnala che sul sito del Ministero del lavoro è stato pubblicato l'aggiornamento delle FAQ a seguito della pubblicazione della Circolare n. 24 del 12 settembre 2011 concernente i tirocini formativi e di orientamento, che a seguito di quanto previsto dal DL. 138/2011, introduce livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini formativi, al fine di ricondurli alla loro funzione di formazione e orientamento dei giovani.

L'aggiornamento è disponibile su :

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120113_Tirocini_formativi_FAQ.htm

Ultime Linee guida CIVIT per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici, del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e dei sistemi di misurazione e valutazione delle performances

La CIVIT ha pubblicato le prime delibere del 2012 contenenti linee guida per il miglioramento degli strumenti connessi alla valutazione, alle performances ed al miglioramento della qualità dei servizi pubblici e precisamente:

Delibera n. 1/2012

Linee guida relative al miglioramento dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance e dei Piani della performance.

La delibera fornisce ulteriori indicazioni, anche sulla base dell'attività svolta in ordine all'analisi dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance e dei Piani della performance concretamente adottati dalle amministrazioni, tenendo conto a tal fine delle principali criticità risultanti dal monitoraggio effettuato dalla CIVIT.

Tali indicazioni devono essere considerate come integrative e non sostitutive delle linee guida precedentemente adottate dalla Commissione.

La delibera fornisce inoltre indicazioni di miglioramento in relazione sia al processo di redazione (fasi, attività e strutture competenti) dei Sistemi e Piani sia ai loro contenuti. La CIVIT sottolinea che è necessario garantire una maggiore integrazione tra i Sistemi e i Piani in quanto parti integranti del medesimo ciclo di gestione della performance.

Delibera n. 2/2012

Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

La delibera fornisce alcune indicazioni aggiuntive elaborate anche a seguito dell'analisi dei Programmi triennali adottati dalle amministrazioni e si inserisce nel processo graduale volto a promuovere la trasparenza, la legalità e l'integrità nelle pubbliche amministrazioni, agevolando l'attuazione delle previsioni del citato decreto legislativo.

Per la redazione della delibera la Commissione ha tenuto conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato a ottobre 2011, traendone alcuni criteri fondamentali che è opportuno che le amministrazioni seguano nell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Si è pertanto voluto non solo richiamare l'attenzione sulle dimensioni di compliance e qualità, ma anche approfondire l'articolazione del processo di redazione e aggiornamento del Programma.

Le indicazioni sul processo sono, infatti, volte a precisare fasi, soggetti competenti ed attività e a sottolineare il rilievo della responsabilità dei dirigenti prevista dall'art. 11 comma 9 del decreto.

La delibera fornisce altresì integrazioni, rispetto alla delibera n. 105/2010, sulle Giornate della trasparenza e su altre misure per la promozione e la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati.

Delibera n. 3/2012

Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici

La delibera costituisce un approfondimento in materia di standard di qualità dei servizi resi al cittadino dalle pubbliche amministrazioni.

L'elenco dei servizi resi al cittadino e i relativi standard di qualità devono confluire nella Carta dei servizi di ciascuna amministrazione, che - previo suo indispensabile aggiornamento - costituisce lo strumento principale per l'implementazione della Riforma in materia di qualità dei servizi pubblici.

La delibera fornisce inoltre specificazioni relative alle dimensioni della qualità, nonché alle modalità di definizione degli indicatori e dei valori standard (per questi ultimi si precisano, in particolare, quali elementi devono essere presi in considerazione in sede di determinazione del valore programmato).

Seguono, quindi, raccomandazioni in merito al processo di gestione degli standard, in virtù delle quali le amministrazioni dovranno esplicitare: quali siano i soggetti coinvolti e le relative responsabilità, attraverso quali modalità intendano gestire il monitoraggio sugli standard e il necessario processo di aggiornamento periodico, le modalità per assicurare una corretta gestione dei reclami e l'attivazione dei meccanismi di indennizzo automatico. Ulteriori indicazioni vengono, infine, fornite relativamente al necessario collegamento fra definizione degli standard ed indagini sul livello di soddisfazione degli utenti, alle modalità di comunicazione e pubblicizzazione degli standard e di tutte le informazioni ad essi collegate e all'integrazione degli standard stessi con il ciclo di gestione della performance.

<p>Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap – Chiarimenti INPDAP Circolare n. 22 del 28 dicembre 2011</p>
--

L'INPDAP ha emanato la circolare n. 22, reperibile su <http://www.inpdap.gov.it>, con la quale si forniscono chiarimenti in relazione alla materia dei congedi per assistenza a familiari portatori di handicap.

In particolare la circolare chiarisce che i due anni del congedo per assistere i disabili sono da considerarsi una tantum.

Una volta esauriti i due anni, secondo l'Inpdap, non si può accedere a nessuna altra agevolazione.

Secondo l'INPDAP il congedo biennale per assistere il disabile grave (art. 42, dlgs n. 151/2001) e il congedo non retribuito per gravi motivi di famiglia (art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000) non sono cumulabili.

Inoltre, secondo l'INPDAP, il congedo biennale per assistere il portatore di handicap grave può essere fruito, nell'ordine: dal coniuge, dai genitori, dai figli, dai fratelli e dalle sorelle. Sono esclusi, invece, nipoti, cugini, generi o altri familiari, anche se convivono con il portatore di handicap.

In fine è ammessa la fruizione frazionata del congedo, ma solo su base giornaliera, rimanendo dunque preclusa la possibilità della fruizione ad ore in quanto non espressamente prevista dalla legge. Circa i giorni festivi, l'INDAP precisa che se il congedo va dal lunedì a un giorno prefestivo, non è necessario ritornare in servizio per evitare che il festivo rientri nel periodo di congedo. Tuttavia se l'assenza riparte dal giorno dopo il festivo, anche quest'ultimo deve rientrare nel congedo.

Bergamo, 16 gennaio 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord